

**PROROGA CONVENZIONE MEDICINA DEI SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA  
PENITENZIARIA PRESSO ISTITUTO DI PENA IS ARENAS - ARBUS**

**TRA**

**l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del **Dr. Antonio Farci**, Direttore Generale f.f. e legale rappresentante della stessa

**E**

**Il Dr. Andrea Melis**, di seguito denominato professionista, nato a Buggerru il 5/6/1956 ed ivi residente in Via Marina 27, Codice Fiscale (MLS NDR 56 E 06 B250 D)

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

Il Direttore Generale f.f. della Asl n. 6 di Sanluri dispone prosecuzione incarico libero professionale per lo svolgimento di prestazioni professionali mediche presso l'Istituto di Pena Casa di Reclusione di Is Arenas- Arbus, al Dr. Melis Andrea, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Iglesias.

A seguito dell'avviso pubblico di cui alla delibera n. 63 del 28/01/2013 e della delibera n. 149 del 19/02/2013 relativa all'approvazione delle graduatorie.

Nello specifico il professionista assume l'impegno di assicurare l'assistenza sanitaria in favore dei detenuti ed internati ristretti nell'Istituto Penitenziario, per un numero di 38 (trentotto) ore settimanali.

**Articolo 2**

Il professionista assicura la propria opera all'interno delle direttive generali impartite dal responsabile della struttura Penitenziaria e della Direzione del Distretto Sociosanitario di Guspini per n. 38 (trentotto) ore settimanali, secondo le seguenti tipologie di attività:

A- assicura gli interventi sanitari per le urgenze cliniche, nonché le visite sanitarie

programmate, su richiesta dei detenuti o da parte dell'Amministrazione penitenziaria, prescrivendo le terapie necessarie e documentando la propria attività secondo le direttive del responsabile della struttura e della direzione del Distretto.

- B- Effettuare la visita medica di primo ingresso in istituto dei detenuti secondo le previste procedure.
- C- Disporre l'isolamento sanitario in caso di malattie contagiose.
- D- Certificare l'idoneità al trasporto dei detenuti in udienza o al trasferimento in altro Istituto .

### **Articolo 3**

Il professionista si impegna ad eseguire di norma le visite e le prestazioni presso gli ambulatori dell'Istituto. Nel caso in cui si renda necessario intervenire, per ragioni cliniche o di urgenza direttamente in altro ambiente o spazio, il professionista ha comunque il dovere di assicurare la propria opera. Negli spostamenti interni alla struttura il professionista è tenuto all'utilizzo del proprio automezzo privato. Il professionista ha il dovere di relazionare al responsabile della struttura penitenziaria ogni eventuale necessità di ulteriori indagini diagnostiche e/o trattamenti di cui avesse bisogno il detenuto.

### **Articolo 4**

Al professionista compete un riconoscimento economico orario pari a quello previsto dal contratto nazionale della medicina dei servizi a cui aggiungere i seguenti compensi lordi:

- ulteriori Euro 5 per ogni ora di servizio effettivo;
- Euro 60 per ogni accesso programmato alla struttura Penitenziaria;

I compensi verranno liquidati mensilmente entro i trenta giorni successivi alla presentazione della prevista diaria debitamente vistata dal responsabile della struttura sanitaria Penitenziaria.

### **Articolo 5**

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

### **Articolo 6**

Il professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

#### **Articolo 7**

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi gli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti in ordine alla conclusione di collaborazioni esterne.

#### **Articolo 8**

L'incarico decorre dalla data del **01 gennaio 2015**, fino alla conclusione delle procedure di assegnazione degli incarichi per la Medicina dei Servizi secondo la normativa del SSN e comunque non oltre il **31 dicembre 2015**, con esclusione del tacito rinnovo. La stipula della presente convenzione è a tempo determinato, in attesa della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni vigenti.

La presente convenzione è inoltre sottoposta alla condizione risolutiva della eventuale formalizzazione, da parte dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di un riscontro negativo alla richiesta di questa Asl contrassegnata con il prot. PG 2014/42968 del 23/12/2014, con la quale è stata richiesta formale autorizzazione alla proroga della presente convenzione.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

#### **Articolo 9**

L'Azienda si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui il Professionista manifesti inosservanza degli obblighi assunti col presente contratto o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento del servizio penitenziario, o per le esigenze di sicurezza all'interno dell'Istituto penitenziario.

#### **Articolo 10**

Il professionista è coperto da prevista polizza assicurativa di cui all'articolo 22, comma 1-2-5,

dell'Accordo regionale per la Medicina Generale di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 19/9 del 12/05/2010.

**Articolo 11**

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari

**Articolo 12**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e di n.12 articoli.


Il presente contratto integrativo consta di numero 03 articoli per complessive numero due pagine.

Sanluri, li \_\_\_\_\_

Il Professionista  
Dr. Andrea MELIS

---

Per la Asl n. 6 di Sanluri  
Il Direttore Generale f.f.  
Dr. Antonio FARCI



---